

<p style="text-align: center;"><b>MESSAGGIO MUNICIPALE NO.08/2018 - VARIANTE DI PIANO REGOLATORE ARTICOLO - 13 NAPR - "OPERE E SIEPI DI CINTA"</b></p>
--

**AL  
CONSIGLIO COMUNALE  
6948 PORZA**

6948 Porza, 15 ottobre 2018

Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

**Introduzione**

Il piano regolatore di Porza è stato approvato dal Consiglio di Stato con la risoluzione n. 2649 del 22 maggio 1985, a cui hanno fatto seguito nel corso degli anni diverse varianti di PR.

Il 1° gennaio 2012 sono entrati in vigore la Legge sullo Sviluppo Territoriale (Lst) ed il relativo regolamento d'applicazione (RLst). Essi sostituiscono la Legge d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (Lalpt) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLalpt), nonché il Decreto sulla protezione delle Bellezze Naturali (DLNB).

Il Municipio ha già iniziato gli approfondimenti per adeguare il proprio piano regolatore alla Legge sullo sviluppo territoriale, includendo anche alcune puntuali varianti di PR. Tali approfondimenti non sono ancora sufficientemente consolidati e richiedono alcune analisi specifiche prima di poter allestire il piano di indirizzo da sottoporre al DT per esame preliminare.

Tuttavia, nel frattempo, si è reso necessario intervenire in tempi brevi nell'ambito di una situazione particolare, ossia quella relativa all'art. 13 delle NAPR che riguarda la sistemazione del terreno.

Come si dirà meglio, a seguito di un recente sviluppo giurisprudenziale, è emersa una lacuna normativa che occorre colmare per consentire ai proprietari dei fondi la sistemazione del terreno in maniera adeguata. Inoltre, si tratta di evitare una disparità di trattamento con chi ha già sistemato il proprio terreno sulla base dell'interpretazione attuata sin d'ora dal Municipio delle disposizioni ora in vigore.

## **MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA**

E' un'importante e urgente variante di PR che risponde inoltre ad un obbligo di legge. Per questi motivi il Municipio ha deciso di anticipare l'aggiornamento dell'art. 13 NAPR rispetto alla revisione generale del PR, che avverrà in un secondo momento.

### **Motivazione della variante**

Le NAPR di Porza attualmente in vigore regolano all'art. 13 unicamente le opere di cinta, mentre sono silenti sulle modalità di sistemazione del terreno, in particolare sull'altezza dei muri di sostegno. Il Municipio applicava quindi per analogia l'art 134 LAC, consentendo la costruzione di muri di sostegno sino ad un'altezza di m. 2,5.

Tuttavia, recentemente si è consolidata una giurisprudenza del Tribunale amministrativo secondo cui l'art 13 della NAPR di Porza si applica anche ai muri di sostegno eretti lungo il confine dei fondi. Di conseguenza, secondo l'interpretazione data dal TRAM, la loro parte muraria può avere un'altezza massima di 0,5 m.

Pertanto, è venuta a mancare la necessaria base legale a livello comunale per consentire l'edificazione di muri di sostegno più alti di m 0,5. L'unica disposizione oggi applicabile è quella generica stabilita dall'art. 41 LE, che non tiene però sufficientemente conto delle ampie zone collinari che caratterizzano il territorio comunale e che, sempre in virtù della giurisprudenza del TRAM, non può applicarsi ai muri di sostegno a confine.

In sintesi, la situazione che si è venuta a creare impone al Comune di legiferare per ovviare ad una situazione del tutto insoddisfacente e insostenibile, anche in considerazione delle sue conformità territoriali.

### **Gli obblighi della Lst**

La Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), entrata in vigore il 1° gennaio 2012, ha accentuato l'attenzione nei confronti del paesaggio, introducendo l'obbligo d'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio, soprattutto laddove il paesaggio è sensibile e pregiato. Ogni attività d'incidenza territoriale va armonizzata con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio, garantendone varietà, qualità e carattere.

L'art. 30 cpv. 5 del Regolamento Lst impone ai Comuni di prevedere nel Regolamento Edilizio (oggi costituito dalle NAPR) disposizioni riguardo ad impianti accessori, installazioni comuni, costruzioni sotterranee e sistemazioni degli spazi esterni, fra cui in particolare le opere di cinta e di sostegno.

## **MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA**

Con l'adozione della nuova norma di cui all'art. 13 NAPR, che appunto vuole colmare il vuoto legislativo relativo alla sistemazione esterna, il Comune di Porza adempie dunque ad un obbligo di legge.

Peraltro, occorre aggiungere che quanto proposto dal Municipio con il presente messaggio è conforme, anche nei contenuti, a quanto proposto nelle linee guida cantonali per il supporto all'allestimento del Regolamento edilizio comunale all'art. 12 e 13 relativi alla formazione di terrapieni mediante muri di sostegno, muri di controriva e opere di cinta.

### **La procedura**

Dal profilo procedurale, la variante di PR riguarda l'intero territorio comunale (escluso il territorio del comparto NQC) e deve quindi essere assoggettata alla procedura ordinaria giusta gli art. 25-33 Lst (esame preliminare; informazione pubblica; adozione del Consiglio comunale; approvazione del Consiglio di Stato). Dal profilo della forma, trattandosi di una variante di PR puntuale, le modifiche delle disposizioni normative sono integrate alle norme di attuazione in vigore NAPR (formato Lalpt).

Tuttavia, come detto sopra, la formulazione del testo normativo è conforme nella forma e nei contenuti alle proposte contenute nelle linee guida del Regolamento Edilizio che andrà a sostituire le NAPR nell'ambito della revisione generale del PR. In questo modo, con l'approvazione del messaggio, si potrà disporre di una norma completa e adeguata, che potrà essere successivamente integrata nel futuro Regolamento Edilizio.

Tutto ciò considerato il Municipio ha elaborato la seguente formulazione della nuova norma di attuazione del piano regolatore (NAPR), suddivisa nei nuovi art. 13 e 13 bis, che di seguito riportiamo.

### **Art. 13 NAPR**

#### **Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva**

1. Di principio, l'andamento naturale del terreno non può essere sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione esterna.

## MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

2. Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio o dell'impianto, segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a 2.50 ml dal terreno naturale.  
La misura eccedente 1.50 ml viene computata nell'altezza dell'edificio. L'altezza del terrapieno viene interamente computata nell'altezza di edifici se dista da esso meno di 3.00 ml.
3. La formazione dei terrapieni giusta il precedente cpv. 2 può essere ottenuta mediante muri di sostegno di altezza fino a 2.50 ml dal terreno naturale e mediante muri di controriva di altezza fino a 2.50 ml dal terreno sistemato.  
Nel caso dei muri di sostegno la misura eccedente 1.50 ml viene computata nell'altezza dell'edificio. L'altezza dei muri di sostegno viene interamente computata nell'altezza di edifici, o di altri muri di sostegno, se distano fra loro meno di 3.00 ml; la distanza è misurata dal filo esterno del muro di sostegno.
4. Le distanze minime dai confini giusta l'art. 8 cpv. 2 NAPR non si applicano ai terrapieni, ai muri di sostegno e di controriva ai sensi della presente norma; le distanze minime fra edifici giusta l'art. 8 cpv. 1 NAPR non si applicano ai muri di controriva.
5. Verso strade e piazze, i terrapieni, i muri di sostegno e i muri di controriva devono rispettare le linee d'esproprio. Il Municipio può autorizzare a titolo precario muri collocati fra il ciglio stradale e la linea di esproprio, sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve; nel caso di strade cantonali, è necessario il consenso dell'Autorità cantonale. E' inoltre applicabile l'art. 13 bis cpv. 4 NAPR.
6. I muri di sostegno e di controriva possono essere sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, dimensionati secondo le norme di sicurezza. Nel caso di muri di sostegno o di controriva a confine, l'altezza complessiva non deve essere superiore a 3.50 ml.
7. Il terreno non occupato da costruzioni principali e accessorie e da vie o piazzali d'accesso deve di principio essere mantenuto nella sua configurazione naturale, segnatamente essere sistemato a verde; non può essere pavimentato, nemmeno con elementi sagomati o grigliati.

# MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORZA

## Art. 13 bis NAPR

### Opere e muri di cinta

1. In assenza di muri di sostegno e di controriva, i fondi possono essere delimitati:
  - a) con la posa a confine di opere di cinta formate da reti metalliche, inferriate, siepi verdi con un'altezza fino a 2.00 ml dal terreno sistemato, oppure
  - b) con muri di cinta a confine con un'altezza massima di 1.00 ml misurata dal terreno sistemato, che possono essere ulteriormente sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, in modo che l'altezza complessiva non superi 2.00 ml.
2. Per i muri di sostegno e di controriva a confine sono applicabili le disposizioni dell'art. 13 NAPR.
3. Verso strade e piazze, le opere e i muri di cinta devono rispettare le linee di esproprio e l'altezza è misurata dal campo stradale. Il Municipio può autorizzare a titolo precario opere e muri collocati fra il ciglio stradale e la linea di esproprio, sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve; nel caso di strade cantonali, è necessario il consenso dell'Autorità cantonale.
4. Il Municipio può imporre tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente visuale per la circolazione stradale, come pure e segnatamente in prossimità di accessi veicolari, accessi pedonali (in entrata e in uscita) o curve; in particolare può essere imposta la riduzione delle altezze di cui ai capoversi precedenti. Nell'applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS).
5. Non sono ammesse opere di cinta formate da filo spinato, palizzate, assiti e paraventi in legno, da materiali plastici (teloni) e da altri materiali pericolosi o dall'aspetto indecoroso.

A disposizione per tutte le informazioni del caso, visto quanto precede, si chiede a codesto Consiglio Comunale di voler

**risolvere:**

1. Sono approvate le modifiche delle NAPR (Norme attuazione Piano Regolatore) di Porza e meglio come indicate nel presente messaggio municipale.
2. Il Municipio è autorizzato ad abrogare e stralciare l'attuale articolo 13 e, a sostituirlo con gli articoli 13 e 13 bis qui descritti nel presente MM.
3. Le nuove modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della competente autorità e saranno immediatamente applicabili alle procedure pendenti.
4. Le modifiche sono pubblicate giusta l'art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposte per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni per l'approvazione (art.188 pt.2 e 190 LOC).

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  
Franco Citterio

Il Segretario  
Walter De Vecchi

**Allegato:** estratto norme vigenti

*Per esame e rapporto:*

<i>Gestione</i>	<i>Edilizia</i>	<i>Petizioni</i>
	<i>X</i>	<i>X</i>